



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "N. PIZZI"

Liceo Classico – Liceo Scientifico – Liceo Artistico

Via San Gaetano s.n.c. – 89015 PALMI (RC) CM: RCIS019002 – CF: 91006650807

Segr. Tel. 0966/46103 - 439170 Fax 0966/439169 Pres. Tel. 0966/439171 L.Cl. 0966/439132

www.liceopizipalmi.edu.it e-mail: rcis019002@istruzione.it Pec: rcis019002@pec.istruzione.it

PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTA** la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTA** la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
- VISTO** il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
- VISTA** l'O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
- VISTO** il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
- VISTO** il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;
- CONSIDERATE** le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;
- CONSIDERATE** le esigenze del Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- CONSIDERATA** l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l'ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all'esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2,

DELIBERA

l'approvazione del presente Piano di Istituto per la Didattica digitale integrata (DDI).

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata dell'Istituto di Istruzione Superiore "Nicola Pizi", Palmi (RC).

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato, su impulso del Dirigente scolastico, dal Collegio dei docenti, l'organo collegiale responsabile dell'organizzazione delle attività didattiche ed educative della Scuola, e dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica.

3. Il presente Regolamento ha validità a partire dall'anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità scolastica.

4. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite strumenti telematici a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale della Scuola.

Art. 2 - Premesse

1. A seguito dell'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all'articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l'obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici, di "attivare" la didattica a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi all'organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività.

2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l'ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.

3. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all'apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. Oltre che per le

cause sanitarie contingenti appena descritte, la DDI può essere attivata anche per esigenze organizzative e didattiche quali, a titolo di esempio, l'impossibilità di ospitare una classe all'interno delle sedi dell'Istituto a causa dell'assenza di spazi adeguati. La DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.

3. La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc.

4. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la DDI è uno strumento utile per

- Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;
- La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;
- Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;
- Il miglioramento dell'efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento (sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.);
- Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).

5. Le attività di DDI possono essere distinte in due modalità, sulla base dell'interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:

- Attività sincrone, ovvero svolte con l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone
 - Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti.
 - Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale o differito da parte dell'insegnante, ad esempio utilizzando applicazioni quali Google Documenti o Google Moduli, Fidenia Questbase, etc .
- Attività asincrone, ovvero senza l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l'ausilio di strumenti digitali, quali
 - L'attività di approfondimento individuale o di gruppo con l'ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall'insegnante.
 - La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall'insegnante.
 - Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell'ambito di un percorso didattico progettuale.

Pertanto, non rientra tra le attività di DDI asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma le attività di DDI asincrone vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi.

6. Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell'ambito della stessa lezione. Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è possibile realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta o episodi di apprendimento situato (EAS), con una prima fase di presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un'ultima fase plenaria di verifica/restituzione.

7. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le attività di DDI sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell'ambito della didattica speciale. Si precisa che, come previsto dalla normativa (D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Linee guida per la Didattica Digitale Integrata), il ricorso alla DDI per gli alunni con disabilità va effettuato solo in caso di assoluta impossibilità a procedere con la didattica in presenza.

8. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che promuova l'autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisca omogeneità all'offerta formativa dell'istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d'istituto.

9. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l'interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato.

10. L'Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando

- Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività didattica;
- Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell'Istituto, anche attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all'acquisizione delle abilità di base per l'utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola per le attività didattiche.

Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all'Istituto sono

- Il Registro elettronico AXIOS. Tra le varie funzionalità, consente di gestire il Registro di classe e del docente, l'Agenda di classe, le valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, la Bacheca delle comunicazioni e i colloqui scuola-famiglia.
- La Google Suite for Education (o G-Suite), fornita gratuitamente da Google a tutti gli istituti scolastici con la possibilità di gestire fino a 10.000 account utente. La G-Suite in dotazione all'Istituto è associata al dominio della scuola e comprende un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili nell'ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in ambito didattico.
- la piattaforma QuestBase per la somministrazione di verifiche in formato digitale.

Ciascun docente, nell'ambito della DDI, può comunque integrare l'uso delle piattaforme istituzionali con altre applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, sulla base delle specifiche esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti.

2. Nell'ambito delle attività di DDI in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone della classe. Nelle sezioni dedicate del Registro elettronico l'insegnante specifica l'argomento trattato e/o l'attività svolta.

3. Ogni insegnante dell'Istituto possiede un account di posta istituzionale @liceopizipalmi.edu.it, che viene creato dopo la presa di servizio presso l'Istituto e viene disattivato a seguito della cessazione del servizio presso l'Istituto stesso. L'account dà accesso ai servizi della G-Suite for Education.

4. Nell'ambito delle attività di DDI, ogni insegnante crea un corso su Google Classroom per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, utilizzando il proprio account di posta istituzionale @liceopizipalmi.edu.it, come ambiente digitale di riferimento per la gestione dell'attività didattica sincrona ed asincrona. L'insegnante invita al corso tutte le studentesse e gli studenti della classe.

5. Gli alunni dell'Istituto, di età maggiore di 13 anni, possiedono un account di posta istituzionale @liceopizipalmi.edu.it, che viene creato con l'autorizzazione dei genitori e viene disattivato una volta terminato il percorso di studi presso l'Istituto.

Art. 4 - Scenari per l'utilizzo della DDI

1. L'utilizzo della DDI può derivare da condizioni sanitarie contingenti o da necessità logistiche e/o didattiche dell'Istituto. Gli scenari che possono realizzarsi sono i seguenti:
 - a. L'attività didattica completa in tutto l'Istituto o in una sua sede è sospesa, ad esempio a seguito di lockdown o di misure intraprese dalle autorità sanitarie. In questo caso, sia i docenti che gli studenti realizzeranno le attività di DDI dal proprio domicilio.
 - b. Un'intera classe si trova presso il proprio domicilio, mentre i docenti sono in servizio presso l'Istituto. Si pensi, ad esempio, al caso di carenza di spazi adeguati per ospitare la classe presso l'Istituto.

- c. Parte di una classe si trova presso il proprio domicilio, a causa di motivi sanitari quali l'isolamento fiduciario, la quarantena, etc o logistici, quali l'indisponibilità di aule sufficientemente ampie per ospitare l'intera classe. I docenti della classe, invece, sono in servizio presso l'Istituto. In questo caso i docenti effettuano lezione in aula, in contemporanea, per gli alunni in classe e per quelli che si trovano presso il proprio domicilio. Indicheremo questa modalità di DDI come "complementare", come descritto nelle Linee guida per la DDI.
- d. Un docente è in servizio presso il proprio domicilio, non potendo recarsi presso l'Istituto per motivi sanitari quali l'isolamento fiduciario, la quarantena, etc. In questo caso il docente terrà lezioni a distanza in orario extracurricolare, secondo un apposito orario settimanale, stabilito dal Dirigente Scolastico.

Art. 5 - DDI come strumento unico (Art. 4, lettere a e b)

1. Nel caso sia necessario attuare l'attività didattica interamente in modalità a distanza (Art. 4, lettera a), ad esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle attività di DDI in modalità sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico. A ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale che rientri tra 20 e 24 ore di attività didattica sincrona, in proporzione al monte ore previsto dall'ordinamento per la didattica in presenza.

2. In tal caso, ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato con i colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare con attività di DDI in modalità asincrona. Il monte ore disciplinare non comprende l'attività di studio autonomo della disciplina normalmente richiesto alla studentessa o allo studente al di fuori delle attività di DDI asincrone.

3. Nel caso previsto nell'art 4, lettera b, in cui il docente è in servizio presso l'Istituto, le lezioni sincrone saranno erogate presso appositi locali e tramite l'utilizzo di dispositivi hardware messi a disposizione dall'Istituto. Le lezioni saranno erogate rispettando l'orario scolastico ordinario.

4. Di ciascuna attività di DDI asincrona l'insegnante stima l'impegno richiesto al gruppo di studenti in termini di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da svolgere con l'uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute delle studentesse e degli studenti.

5. Sarà cura dell'insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna di attività di DDI asincrone di diverse discipline.

6. Le consegne relative alle attività di DDI asincrone sono assegnate entro le ore 14:30 del giorno della lezione.

Art. 6 - DDI in modalità complementare (Art. 4, lettera c)

1. Parte di una classe si trova in aula e parte è costretta presso il proprio domicilio, per motivi logistici e/o sanitari. In questo caso i docenti della classe effettueranno lezione secondo

- l'orario curricolare, presso l'aula in cui si trova la classe e, al contempo, in videoconferenza per gli alunni che si trovano presso il proprio domicilio.
2. Al fine di facilitare l'interazione con gli alunni a distanza, il docente avrà cura di condividere lo schermo del PC dell'aula. Il docente può avvalersi della collaborazione degli assistenti tecnici informatici dell'Istituto, al fine di predisporre la videochiamata e di affrontare eventuali difficoltà tecniche.
 3. Se la DDI è erogata in modalità complementare esclusivamente per motivi logistici, le verifiche scritte sono effettuate in modo da garantire la presenza di tutta la classe. A tal fine, i docenti concordano con il Referente di plesso per Covid-19, con congruo anticipo, l'utilizzo di sale conferenze e/o di aule sufficientemente capienti nelle date stabilite per le verifiche scritte. In alternativa, ogni verifica scritta viene proposta in due turni, in modo che gli alunni impossibilitati a partecipare al primo turno possano sostenerla nel secondo turno. In questo modo, tutti gli alunni potranno sostenere la verifica scritta in presenza.

Art. 7 - DDI in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità di un docente (Art. 4, lettera d)

1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovino in stato di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona in orario extracurricolare, sulla base di un calendario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.

2. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal Ministero dell'Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

Art. 8- Modalità di svolgimento delle attività sincrone

1. Nel caso di videolezioni rivolte all'intero gruppo classe e programmate nell'ambito dell'orario settimanale, l'insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Google Meet.

2. Il collegamento della videolezione Google Meet viene generato dal docente, utilizzando il suo account istituzionale @liceopizipalmi.edu.it, e comunicato in via preventiva agli alunni tramite il Registro Elettronico.

3. All'inizio della videolezione, l'insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli studenti e le eventuali assenze e di riportarle nel Registro elettronico. L'assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. Per l'identificazione è necessario che gli alunni attivino la propria webcam e il microfono.

4. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole:

- Accedere alla videolezione con puntualità, secondo quanto stabilito dall'orario settimanale delle videolezioni o dall'insegnante. Il link di accesso alla videolezione è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe.
- È vietato accedere alla piattaforma Google Meet al di fuori delle lezioni previste dai docenti in generale, è vietato l'utilizzo dell'account di posta istituzionale @liceopizipalmi.edu.it e delle app G-Suite for Education al di fuori delle attività didattiche.
- Accedere alla videolezione sempre con microfono attivato. L'eventuale disattivazione del microfono è richiesta dall'insegnante o consentita dall'insegnante su richiesta della studentessa o dello studente.
- In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l'attività in corso. Lo studente dichiara in chat di essersi collegato in ritardo e il docente provvederà a prenderne nota sul Registro elettronico alla fine della lezione.
- Partecipare ordinatamente alla videolezione. Le richieste di parola sono rivolte all'insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.).
- Partecipare alla videolezione con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all'apprendimento e privo di altre persone e possibilmente senza rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività. È vietato consumare alimenti.

La partecipazione alla videolezione con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente all'insegnante prima dell'inizio della sessione. Dopo un primo richiamo, l'insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli studenti con la videocamera disattivata senza permesso, li esclude dalla videolezione e l'assenza dovrà essere giustificata.

Art. 9-Modalità di svolgimento delle attività asincrone

1. Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per gestire gli apprendimenti a distanza all'interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Google Classroom consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback dell'insegnante, tenere traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le videolezioni con Google Meet, condividere le risorse e interagire nello stream o via mail.

2. Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la gestione automatica dei materiali didattici e dei compiti e delle verifiche, i quali sono conservati in un repository per essere riutilizzati in contesti diversi. Tramite Google Drive è possibile creare e condividere contenuti digitali con le applicazioni collegate, sia incluse nella G-Suite, sia prodotte da terzi e rese disponibili sull'intero dominio @liceopizipalmi.edu.it.

3. Se il docente si avvale per le verifiche digitali di applicazioni non contenute nella G-Suite (ad es. Questbase, altre piattaforme collegate ai libri di testo, ...), sarà sua cura conservare le verifiche digitali in una apposita cartella Google Drive del proprio account @liceopizipalmi.edu.it, che costituisce il repository riconosciuto per l'Istituto. Per una rapida identificazione, la cartella delle verifiche sarà denominata "Verifiche digitali classe xxx sezione xxx indirizzo xxx A.S. xxx", al suo interno sarà creata una cartella per ciascuna verifica che conterrà le verifiche conservate, ad esempio, in formato pdf.

4. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili nelle sezioni “Compiti assegnati” del Registro elettronico e, in fase di progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti ai fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo.

5. Gli insegnanti progettano e realizzano le attività di DDI asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati.

Art. 10- Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali

1. Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro.

2. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.

3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.

4. La registrazione delle videolezioni è consentita esclusivamente al docente, laddove lo ritenga necessario. Le lezioni potranno essere condivise da parte dei docenti, in modo particolare, con gli alunni che presentino Bisogni Educativi Speciali, su decisione del Consiglio di Classe, nei casi in cui non sia possibile offrire agli alunni citati la didattica in presenza.

5. E’ fatto divieto esplicito a terzi di essere presenti alla videolezione, a meno di casi espressamente autorizzati dal docente.

6. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art. 11 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità

1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, con apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata degli

effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico in base a questo regolamento.

2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, con apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe, gli studenti in isolamento domiciliare seguono la programmazione didattica di tutta la classe, con lo stesso orario ma in videoconferenza, come descritto nell'Art. 6.

3. Al fine di garantire il diritto all'apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell'organico dell'autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d'Istituto.

4. Nei casi di alunni fragili e di alunni con Bisogni Educativi Speciali con Piano Didattico Personalizzato, ancor più nei casi di alunni con disabilità, viene privilegiata la frequenza scolastica in presenza, prevedendo l'inserimento in turnazioni che contemplino alternanza tra presenza e distanza solo d'intesa con le famiglie.

5. Gli alunni disabili proseguono la didattica in presenza, assieme ai docenti per le attività di sostegno, che hanno cura di favorire l'interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli eventualmente impegnati nella DDI, nonché con gli altri docenti curricolari, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato.

6. Nel caso in cui, all'interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti interessati dalle misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposita determina del Dirigente scolastico le attività didattiche si svolgono a distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle classi interessate.

Art. 12 - Criteri di valutazione degli apprendimenti

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio.

2. Le verifiche digitali svolte con gli strumenti di G-Suite o con applicazioni esterne sono conservate dai docenti nel repository di Google Drive degli account istituzionali dei docenti @liceopizipalmi.edu.it, come descritto nell'art. 9 di questo documento.

3. L'insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell'ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza.

4. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all'interno dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale dell'offerta formativa, sulla base dell'acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto.

5. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.

Art. 13 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente un servizio di comodato d'uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, nonché di servizi di connettività, per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività didattiche a distanza, sulla base di un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto.

Art. 14 – Aspetti riguardanti la privacy

1. Gli insegnanti dell'Istituto

- a) Custodiscono in forma strettamente privata le credenziali di accesso alle piattaforme digitali usate per la DDI. In particolare, si impegnano a scegliere password di lunghezza e complessità adeguate: almeno 8 caratteri, almeno una cifra e un carattere non alfabetico.
- b) Rinnovano le proprie password con cadenza almeno semestrale.
- c) Accedono alle piattaforme per la DDI di Istituto per soli fini didattici e/o istituzionali.

2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale

- a) Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni riguardanti la DDI.
- b) Conservano in forma privata e confidenziale le proprie credenziali di accesso alle piattaforme digitali usate per la DDI e si impegnano ad accedervi solo per motivi didattici.

Approvato dal Collegio dei Docenti con delibera del 17/09/2020

Adottato dal Consiglio di Istituto con delibera del 23/09/2020



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci